

R.G.n. 8-1/2026 – Procedimento unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
Sentenza di omologazione ex art. 70 C.C.I.I.
Il GD

- visto il ricorso e la relativa proposta di piano ex art. 66-67 C.C.I.I. depositato nell'interesse di Vitofrancesco Raffaele (cod. fisc. VTFRFL77S30L328G), con piano rateale volto al pagamento di complessivi €.14.124,61 ed avente la durata di 6 anni e mezzo circa;
- esaminati gli atti ed osservato che sono state espletate le formalità ex art. 70, co. 1-3 CCII;
- considerato che parte ricorrente:
 - a) è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se soci di una delle società appartenenti ad uno dei tipo regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto cod. civ., per i debiti estranei a quelli sociali;
 - b) è in stato di sovraindebitamento ed ha agito tramite un OCC costituito nel circondario, che ha depositato la sua relazione;
 - c) non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle proposte;
 - d) non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
 - e) ha fornito la documentazione prevista;
- ritenuta la competenza territoriale;
- vista la relazione del professionista resa dall'OCC e ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 70, co. 7, C.C.I.I. e, in particolare, dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano;
- dato atto della rituale integrazione del contraddittorio e rilevato che entro il termine di legge i creditori non hanno presentato osservazioni;

PTM

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 66 e 67 e ss. d.lgs. 14/2019, dal ricorrente Vitofrancesco Raffaele;
- 2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sui beni ricompresi nel patrimonio dei ricorrenti, e che quelle iniziate siano sospese;
- 3) dispone che questa sentenza sia comunicata ai creditori a mezzo dell'OCC e che sia pubblicata entro 48 ore in apposita area del sito web del Tribunale;
- 4) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 5) dispone che il professionista nominato dall'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia, affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 6) affida al medesimo professionista il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 7) dispone la pubblicazione del presente provvedimento, a cura del professionista nominato dall'OCC, sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei fallimenti del Tribunale di Trani, omissando i dati sensibili.

Nulla sulle spese. Dichiarata chiusa la procedura. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Trani, 01 luglio 2026

Il GD dott. Antonio Lacatena

